



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 9 GENNAIO 2003

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 - N. 7/11667 (5.3.4)
Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni
in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203

2

Anno XXXIII - N. 8 - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - art. 2, comma 20/c - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003031)

(5.3.4)

D.g.r. 20 dicembre 2002 - n. 7/11667

Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2663, che ha disposto l'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, come definite al secondo comma dell'articolo 4, in quanto attività che utilizzano, nel ciclo produttivo, materie prime ed ausiliarie che non superano le quantità o i requisiti indicati nell'allegato 2 al decreto medesimo.

Dato atto che possono avvalersi della suddetta autorizzazione a carattere generale, la cui efficacia è subordinata al rispetto dei criteri e delle procedure indicati dalla d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497, come successivamente modificata ed integrata, i gestori delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, sopra specificate, che abbiano autocertificato la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accesso a tale procedura semplificata e si siano impegnati a rispettare le prescrizioni contenute nelle citate dd.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2663 e 18 aprile 1997, n. 27497.

Considerato che l'applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa sopra descritte ha determinato una evidente riduzione del termine di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera disposta dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, a beneficio dei gestori delle attività produttive lombarde, interessati dalle richiamate disposizioni statali e regionali, che hanno potuto disporre in tempi brevi di un provvedimento essenziale per l'esercizio dei propri impianti.

Atteso che la vigente normativa in materia ambientale esclude il ricorso all'autocertificazione nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 6, 7 e 15 del citato d.P.R. 203/88, così come specificato all'articolo 6 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come successivamente modificato ed integrato, recante norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi con gli impianti produttivi.

Ritenuto tuttavia che lo snellimento delle procedure amministrative, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, debba comunque essere perseguito, secondo criteri e modalità compatibili con la normativa sopra citata, al fine di ridurre ulteriormente i tempi di attesa per l'acquisizione dell'atto autorizzatorio di competenza regionale ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 203/88, delegato alle Province, in applicazione dell'articolo 3, comma 68, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, attualmente eccedenti quelli previsti dalle specifiche disposizioni di legge a causa del rilevante numero di istanze presentate alla Regione Lombardia, contraddistinta, come è noto, da un fitto tessuto produttivo, industriale ed artigianale.

Considerato che:

– la competente Struttura Protezione Aria ha predisposto, sulla base delle conoscenze acquisite in sede di applicazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e, precedentemente, delle norme contenute nella legge 13 luglio 1966, n. 615, oltre che dell'esperienza derivata dalla concreta applicazione delle prescrizioni già disposte dalla Regione per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, specifici Allegati tecnici, relativi alle seguenti attività:

- applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica
- applicazione di rivestimenti e/o di vernici su legno
- preparazione/pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione chimica e meccanica di contaminanti
- fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate
- pressofusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate
- trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate
- attività di produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno
- trattamenti termici su metalli in genere
- tali Allegati, in relazione alle singole tipologie di impianto, nonché alla potenzialità produttiva, al ciclo tecnologico ed alle

conseguenti emissioni, fissano le tecnologie ed i sistemi di abbattimento da adottare per il contenimento delle emissioni nei limiti consentiti;

– la stessa Struttura regionale ritiene che gli impianti utilizzati per l'esercizio delle suddette attività possano essere definiti «impianti semplici», in quanto caratterizzati, nelle loro parti fondamentali, da apparecchiature usualmente impiegate e tecnologicamente affermate e consolidate.

Preso atto degli Allegati tecnici di cui al precedente paragrafo.

Dato atto che le prescrizioni, sia di carattere generale che specifiche per il singolo impianto, contenute nei suddetti Allegati, sono finalizzate, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse, a prevenire l'inquinamento atmosferico mediante il contenimento delle emissioni nei limiti consentiti, cioè quelli che la Regione, in assenza dei limiti statali e in applicazione del punto 6) del d.p.c.m. 21 luglio 1989, ha adottato per i nuovi impianti, sulla base della miglior tecnologia applicabile e tenuto conto della classificazione ecotossicologica degli inquinanti emessi, contenuta nel d.m. 12 luglio 1990, nonché delle disposizioni di cui al d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, per il conseguimento dei livelli di qualità dell'aria.

Considerato che i medesimi Allegati possano costituire un preciso riferimento tecnico per la progettazione degli impianti in argomento, che potranno essere autorizzati secondo prescrizioni omogenee e standardizzate, qualora i relativi progetti siano conformi ai contenuti degli Allegati stessi.

Ritenuto pertanto che i tempi attualmente previsti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera possano sensibilmente ridursi laddove i gestori delle attività sopra specificate allegghino alla propria domanda, presentata ai sensi degli articoli 6 o 15 del d.P.R. 203/88, un progetto redatto secondo i medesimi contenuti dello/degli specifico/i Allegato/i tecnico/i di riferimento, per quanto riguarda le fasi di lavorazione, le materie prime impiegate, i limiti di emissione, le caratteristiche degli impianti di abbattimento adottati, i criteri di manutenzione, la messa a regime, le modalità ed i metodi di controllo delle emissioni, nonché le prescrizioni di carattere generale.

Ritenuto inoltre, per i medesimi fini di semplificazione precedentemente evidenziati, che ai suddetti Allegati possano altresì riferirsi i gestori degli impianti interessati dal presente provvedimento che abbiano già presentato istanza ai sensi degli articoli 6 e/o 15 del d.P.R. 203/88, ma che non abbiano ancora acquisito il relativo provvedimento autorizzatorio, i quali, pertanto, possono integrare la propria istanza con un progetto redatto nei termini sopra indicati.

Ritenuto ancora che, relativamente agli impianti appartenenti alle tipologie in argomento, già autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 203/88, i gestori interessati possano presentare una dichiarazione, redatta secondo il fac-simile predisposto dalla competente Struttura regionale, con la quale si impegnano a rispettare, entro uno specifico termine, tutte le prescrizioni contenute nei medesimi allegati tecnici.

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

richiamate le premesse:

1. di approvare gli Allegati tecnici, numerati da 1 a 8 ed integranti il presente provvedimento, specifici per gli impianti produttivi utilizzati per l'esercizio delle attività di seguito specificate, che costituiscono puntuale riferimento per la redazione del progetto da presentarsi a corredo della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 6 o 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203:

- applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica
- applicazione di rivestimenti e/o di vernici su legno
- preparazione/pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione chimica e meccanica di contaminanti
- fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate
- pressofusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate
- trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate
- attività di produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno

- trattamenti temici su metalli in genere.

2. di stabilire che ai suddetti Allegati possano altresì riferirsi i gestori degli impianti interessati dal presente provvedimento che abbiano già presentato istanza ai sensi degli articoli 6 e/o 15 del d.P.R. 203/88, ma che non abbiano ancora acquisito il relativo provvedimento autorizzatorio, i quali, pertanto, possono integrare la propria istanza con un progetto redatto secondo quanto disposto al punto 1.;

3. di stabilire inoltre che, relativamente agli impianti appartenenti alle tipologie in argomento, già autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 203/88, i gestori interessati possono presentare una dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, denominato Allegato 9, con la quale si impegnano a rispettare, entro uno specifico termine, tutte le prescrizioni contenute nei medesimi allegati tecnici;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala



ALLEGATO N. 1

APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI E/O DI VERNICI SU SUPERFICI METALLICHE E DI PLASTICA

Sommario

ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI E/O DI VERNICI SU SUPERFICI METALLICHE E DI PLASTICA

TABELLA I

AMBITO DI APPLICAZIONE

TABELLA II

FASI LAVORATIVE

TABELLA III

MATERIE PRIME

TABELLA IV

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

TABELLA V

LIMITAZIONI

TABELLA VI

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

TABELLA VII

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE
METODOLOGIA E DEFINIZIONI PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO DI MASSA

TABELLA VIII

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TABELLA IX

NOTE

TABELLA X

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CRITERI DI MANUTENZIONE

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

METODOLOGIA ANALITICA



ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI E/O DI VERNICI SU SUPERFICI METALLICHE E DI PLASTICA

TABELLA I

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Utilizzo di una quantità complessiva di materie prime maggiore di 11 t/a e minore / uguale a 60 t/a (v. nota 1 TABELLA IX).

2. Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento e/o di una vernice è applicato in una sola volta o in più volte su superfici metalliche e di plastica, comprese (in ambienti confinati) le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.

TABELLA II

FASI LAVORATIVE

1. Preparazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura

2. Applicazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura liquidi

2.1. A spruzzo di vario tipo

2.2. A rullo manuale, pennello ed assimilabili

2.3. A spalmatura

2.4. A velatura

2.5. Ad elettroforesi (cataforesi / anafresi)

2.6. Ad immersione / impregnazione

2.7. A flow-coating (a pioggia)

3. Applicazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura in polvere

3.1. Elettrostatica

3.2. A letto fluido

4. Appassimento / essiccazione

5. Pulizia delle attrezzature

TABELLA III

MATERIE PRIME

A. Prodotti per rivestimento e/o verniciatura a base COV (Composti Organici Volatili) (v. nota 2 TABELLA IX)

B. Prodotti per rivestimento e/o verniciatura a base acqua (v. nota 3 TABELLA IX)

C. Prodotti per rivestimento e/o verniciatura in polvere (v. nota 4 TABELLA IX)

D. Diluenti per la diluizione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura (v. nota 5 TABELLA IX)

E. COV

F. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature (v. nota 6 TABELLA IX)

TABELLA IV

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Fasi di provenienza	Da tutte le fasi lavorative che prevedono applicazioni di rivestimenti e/o di vernici con tecnologia a spruzzo elettrostatica e non
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MF. 01 / D.MF.02 / AU.SV.01 / AU.ST.02
Limiti	3 mg/Nm ³
Note	v. nota 7 TABELLA IX v. nota 8 TABELLA IX

Tipologia dell'inquinante	COV
Fasi di provenienza	Da tutte le fasi lavorative che prevedono l'utilizzo di prodotti per rivestimento e/o per verniciatura a base COV ed a base acqua
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	AC.RI.01 7 AC.RE.01 / PC.T.01 / PC.T.02 / PC.C.01
Limiti	- La quantità percentuale in peso di COV dovrà essere ≤ al 30%. - Punto 1 (TABELLA V) - Punto 2 (TABELLA V)
Note	

TABELLA V

LIMITAZIONI

Punto 1 (relativamente alla qualità delle materie prime)

A. I prodotti per rivestimento e/o verniciatura, in particolare quelli in polvere, non dovranno contenere composti del Cr, Pb e Cd nella pigmentazione.

B. I prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi a base COV non dovranno contenere sostanze:

a. Appartenenti alle varie classi della Tabella A1 del d.m. 12 luglio 1990

b. Appartenenti alle classi I e II della Tabella D del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riguarda:

b.1. Ftalati - ammessi in quantità < al 3% in peso nei prodotti per rivestimento e/o verniciatura

b.2. Ammine alifatiche - ammesse in quantità < al 0,5% in peso nei prodotti per rivestimento e/o verniciatura

b.3. TDI (toluendiisocianato) - ammesso in quantità < al 0,5% in peso nel catalizzatore

b.4. MDI (difenilmetandisocianato) - ammesso in quantità < al 2% in peso nel catalizzatore

b.5. Impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso

b.6. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e caratterizzati da un valore di TLV-TWA $\leq 50 \text{ mg/m}^3$

b.7. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e per i quali non sia possibile definire e/o determinare (su esclusiva responsabilità del produttore) un valore presunto di TLV-TWA.

Ai fini della classificazione potranno essere utilizzati o indici di tossicità (quali ad es. LD₅₀) o valutazioni per analogia tossicologica con altri composti.

C. I prodotti per rivestimento e/o verniciatura a base acqua e gli eventuali catalizzatori non dovranno contenere sostanze:

a. Appartenenti alle varie classi della Tabella A1 del d.m. 12 luglio 1990

b. Appartenenti alle classi I e II della Tabella D del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riguarda:

b.1. Ammine alifatiche - ammesse in quantità < al 0,5% in peso nei prodotti per rivestimento e/o verniciatura

b.2. TDI (toluendiisocianato) - ammesso in quantità < al 0,5% in peso nel catalizzatore

b.3. MDI (difenilmetandiisocianato) - ammesso in quantità < al 2% in peso nel catalizzatore

b.4. Impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso

b.5. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e caratterizzati da un valore di TLV-TWA $\leq 50 \text{ mg/m}^3$

b.6. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e per i quali non sia possibile definire e/o determinare (su esclusiva responsabilità del produttore) un valore presunto di TLV-TWA.

Ai fini della classificazione potranno essere utilizzati o indici di tossicità (quali ad es. LD₅₀) o valutazioni per analogia tossicologica con altri composti.

Punto 2 (relativamente alla limitazione per i COV)

La quantità di COV in emissione globale dall'intero ciclo produttivo dovrà essere \leq al 30% del valore del quantitativo totale (in t/a) ottenuto sommando il quantitativo dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio.

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

TABELLA VI PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al Punto 1 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII e rispettando i requisiti impiantistici specificati.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al Punto 2 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire che la quantità di COV globalmente emessa dal ciclo produttivo rispetti il limite imposto (al 30% in peso del totale delle materie prime).
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII rispettando i requisiti impiantistici specificati.

TABELLA VII CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

In particolare:

1. Per quanto concerne il materiale particellare dovrà essere effettuata una indagine analitica.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione nell'emissione è \leq a 3 mg/m^3 .

2. Per quanto concerne i solventi dovrà essere predisposto un bilancio di massa dei COV, secondo le modalità più avanti indicate (METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI MASSA).

La predisposizione del bilancio di massa delle sov deve fornire all'autorità competente una prova soddisfacente della conformità:

- Al valore limite di emissione (L) (v. nota 9 - TABELLA IX) dall'impianto oggetto del presente atto ed espresso come flusso di massa in t/a.
- Al valore limite di emissione diffusa (F) (v. nota 10 - TABELLA IX) dall'impianto oggetto del presente atto ed espresso come flusso di massa in t/a.
- Al valore di emissione (E) (v. nota 11 - TABELLA IX) dall'impianto oggetto del presente atto ed espresso come flusso di massa in t/a.

L'autorità competente valuta la congruenza dei dati di consumo dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio con le informazioni inerenti il ciclo produttivo, quali: grammature applicate, potenzialità produttiva, effettivi residui secchi all'utilizzo, ecc.).

Il limite è rispettato quando il valore in flusso di massa (t/a) di $E \leq L$.

METODOLOGIA E DEFINIZIONI PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO DI MASSA

L	Limite imposto (v. nota 9 - TABELLA IX)
I	Input dei Solventi Organici Volatili Calcolato come $I = I_1 + I_2$
I1	La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.
I2	La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo. Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.
E	Emissione in atmosfera (v. nota 11 - TABELLA IX) Calcolata come $E = F + O_1$
F	Emissione diffusa (valore espresso sia in percentuale dell'input I sia in flusso di massa in t/a) Questa quantità (F) può essere determinata nei seguenti modi tra loro alternativi ed equivalenti <ul style="list-style-type: none"> • $F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$ • $F = O2 + O3 + O4 + O9$ • Mediante misurazioni dirette delle quantità • Effettuando un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo • Utilizzando il valore predefinito (v. nota 10 - TABELLA IX)
O	Output di solventi organici
O1	Emissioni negli scarichi gassosi e misurate al camino.
O2	Solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.
O3	La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.
O4	Emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiiati e aperture simili.
O5	Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8).
O6	Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta.
O7	Solventi organici o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.
O8	Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7.
O9	Solventi organici scaricati in altro modo.
	N.B. Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.

TABELLA VIII SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 12 TABELLA IX):

SCHEDA D.MF.01
 SCHEDA D.MF.02
 DEPolveratore A SECCO A MEZZO FILTRANTE
 SCHEDA AC.RE.01
 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
 SCHEDA AC.RI.01
 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
 SCHEDA PC.T.01
 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
 SCHEDA PC.T.02
 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
 SCHEDA PC.C.01
 COMBUSTIONE CATALITICA
 SCHEDA AU.SV.01
 ASSORBITORE AD UMIDO SCRUBBER VENTURI
 SCHEDA AU.ST.02
 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

TABELLA IX NOTE

1 Il calcolo dovrà essere eseguito in base annua, sommando il quantitativo di prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio

2 Composto Organico Volatile (COV) qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV

3 Ai fini del presente allegato sono da considerarsi a «base acqua» tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura $\leq 15\%$ in peso

4 Ai fini del presente allegato sono da considerarsi «in polvere» tutti i prodotti solidi polverulenti con assenza di solventi organici ed inorganici

5 Solvente Organico qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.

Definito anche come diluente ed impiegato esclusivamente per la diluizione, secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto

6 Il solvente acquistato per le operazioni di pulizia delle apparecchiature ma non quella dei prodotti

7 Per quanto concerne i prodotti per rivestimento e/o verniciatura in polvere, si evidenzia che al fine della riduzione significativa del particolato residuo emesso, il sistema filtrante dovrà essere progettato in funzione della distribuzione granulometrica del particolato stesso

8 Per quanto concerne i prodotti per rivestimento e/o verniciatura a base sovracqua, ed applicati con tecnologia a spruzzo, si evidenzia che al fine della riduzione significativa del particolato residuo emesso potrà:

- Essere utilizzata un'apparecchiatura applicativa ad alta efficienza di trasferimento
- Essere installato uno o più specifici dispositivi di abbattimento / contenimento delle emissioni previsti per le cabine di applicazione a spruzzo, e più precisamente:
 - a) A velo d'acqua con sistemi ad umido (quali labirinti, nebulizzatori, ecc.), con eventuale separatore di gocce terminale
 - b) A secco con materassino filtrante di grammatura ≥ 350 g/m² o sistemi assimilabili.

I dispositivi di abbattimento sopra citati dovranno essere dotati di almeno uno dei seguenti sistemi:

1. Apparecchiatura di controllo dell'efficienza della filtrazione (ad es. un pressostato differenziale)
2. Apparecchiatura di controllo delle ore di funzionamento (ad es. un contaore totalizzatore non tacitabile).

9 L è il limite imposto ed è \leq al 30 % del valore in t/a del quantitativo totale di prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio impiegati.

10 F è il valore delle emissioni diffuse, il suo valore predefinito non potrà in nessun caso essere $>$ al 15% del quantitativo

totale dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura sommati ai quantitativi di catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio impiegati.

11 E è l'emissione in atmosfera calcolata come $E = F + O_1$

12 Vedi ALLEGATO N. 32 – MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI – alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 7/2663, come modificata con d.g.r. 29 novembre 2002, n. 7/11402. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

TABELLA X

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

• Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 – art. 2 – punto 1 / d.p.c.m. del 21 luglio 1989 – art. 2 – comma 1 – punto B / d.m. del 12 luglio 1990 – art. 3 – comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

• Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, alimentati a metano o G.P.L.;
- Impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio;
- Impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel d.p.c.m. 8 marzo 2002, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare
 - Zolfo $\leq 0,3\%$
 - Residuo carbonioso $\leq 6\%$
 - Nichel e Vanadio come somma ≤ 50 mg/kg

– Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1 MW, funzionanti a biomasse, come definite nell'allegato III al d.p.c.m. 8 marzo 2002.
(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – d.P.R. 25 luglio 1991 – d.p.c.m. 8 marzo 2002)

N.B. Come specificato dal d.p.c.m. 8 marzo 2002, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l'impianto.

• Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto dal d.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971, in particolare:

– Art. 3, comma 4, «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

– Art. 3, comma 6, «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

– Art. 4, comma 4, «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

• Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni

fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

- Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare:
 - La data di effettuazione;
 - Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - La descrizione sintetica dell'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

• La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.

• Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

• Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

• L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.

• Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

• I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

• Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

• La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

• Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo (pertanto dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico) del materiale particellare in emissione, (ad esempio un rilevatore triboelettrico, un rilevatore ottico, ecc.) che evidenzia eventuali anomalie dei dispositivi di abbattimento/contenimento delle emissioni, lo stesso sarà considerato sostitutivo dell'analisi periodica, qualora prevista.

METODOLOGIA ANALITICA

• Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM); integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

• Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze a tutti gli effetti impiegate nel ciclo tecnologico.

• I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

• I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
- Portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
- Temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K 101,323 kPa).

• L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

• I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

ALLEGATO N. 2

APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI E/O DI VERNICI SU LEGNO

Sommario

ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI E/O DI VERNICI SU LEGNO

TABELLA I
AMBITO DI APPLICAZIONE

TABELLA II
FASI LAVORATIVE

TABELLA III
MATERIE PRIME

TABELLA IV
TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

TABELLA V
LIMITAZIONI

TABELLA VI
PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

TABELLA VII
CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

METODOLOGIA E DEFINIZIONI PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO DI MASSA

TABELLA VIII
SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TABELLA IX
NOTE

TABELLA X
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CRITERI DI MANUTENZIONE

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

METODOLOGIA ANALITICA

ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI E/O DI VERNICI SU LEGNO

TABELLA I

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Utilizzo di una quantità complessiva di materie prime maggiore di 11 t/a e minore / uguale a 60 t/a (v. nota 1 TABELLA IX).

2. Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento e/o di una vernice è applicato in una sola volta o in più volte su superfici di legno.

TABELLA II

FASI LAVORATIVE

1. Preparazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura
2. Applicazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura liquidi
 - 2.1. A spruzzo di vario tipo
 - 2.2. A rullo manuale, pennello ed assimilabili
 - 2.3. A spalmatura
 - 2.4. A velatura
 - 2.5. Ad immersione / impregnazione
 - 2.6. A flow-coating (a pioggia)
3. Applicazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura in polvere
 - 3.1. Elettrostatica
4. Appassimento / essiccazione
5. Pulizia delle attrezzature

TABELLA III

MATERIE PRIME

- A. Prodotti per rivestimento e/o verniciatura a base COV (Composti Organici Volatili) (v. nota 2 TABELLA IX)
- B. Prodotti per rivestimento e/o verniciatura a base acqua (v. nota 3 TABELLA IX)
- C. Prodotti per rivestimento e/o verniciatura in polvere (v. nota 4 TABELLA IX)

- D. Diluenti per la diluizione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura (v. nota 5 TABELLA IX)
 E. COV
 F. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature (v. nota 6 TABELLA IX)

TABELLA IV

**TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE
 DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO
 DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE**

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Fasi di provenienza	Da tutte le fasi lavorative che prevedono applicazioni di rivestimenti e/o di vernici con tecnologia a spruzzo elettrostatica e non
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MF. 01 / D.MF.02 / AU.SV.01 / AU.ST.02
Limiti	3 mg/Nm ³
Note	v. nota 7 TABELLA IX v. nota 8 TABELLA IX

Tipologia dell'inquinante	COV
Fasi di provenienza	Da tutte le fasi lavorative che prevedono l'utilizzo di prodotti per rivestimento e/o per verniciatura a base COV ed a base acqua
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	AC.RI.01 / AC.RE.01 / P.C.T.01 / P.C.T.02 / P.C.C.01
Limiti	- La quantità percentuale in peso di COV dovrà essere \leq al 35%. - Punto 1 (TABELLA V) - Punto 2 (TABELLA V)
Note	

**TABELLA V
LIMITAZIONI****Punto 1 (relativamente alla qualità delle materie prime)**

A. I prodotti per rivestimento e/o verniciatura, in particolare quelli in polvere, non dovranno contenere composti del Cr, Pb e Cd nella pigmentazione.

B. I prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi a base COV non dovranno contenere sostanze:

a. Appartenenti alle varie classi della Tabella A1 del d.m. 12 luglio 1990

b. Appartenenti alle classi I e II della Tabella D del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riguarda:

b.1. Ftalati - ammessi in quantità $<$ al 3% in peso nei prodotti per rivestimento e/o verniciatura

b.2. Ammine alifatiche - ammesse in quantità $<$ al 0,5% in peso nei prodotti per rivestimento e/o verniciatura

b.3. TDI (toluendiisocianato) - ammesso in quantità $<$ al 0,5% in peso nel catalizzatore

b.4. MDI (difencilmetandiisocianato) - ammesso in quantità $<$ al 2% in peso nel catalizzatore

b.5. Impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso

b.6. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e caratterizzati da un valore di TLV-TWA \leq 50 mg/m³

b.7. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e per i quali non sia possibile definire e/o determinare (su esclusiva responsabilità del produttore) un valore presunto di TLV-TWA.

Ai fini della classificazione potranno essere utilizzati o indici di tossicità (quali ad es. LD₅₀) o valutazioni per analogia tossicologica con altri composti.

C. I prodotti per rivestimento e/o verniciatura a base acqua e gli eventuali catalizzatori non dovranno contenere sostanze:

a. Appartenenti alle varie classi della Tabella A1 del d.m. 12 luglio 1990

b. Appartenenti alle classi I e II della Tabella D del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riguarda:

b.1. Ammine alifatiche - ammesse in quantità $<$ al 0,5% in peso nei prodotti per rivestimento e/o verniciatura

b.2. TDI (toluendiisocianato) - ammesso in quantità $<$ al 0,5% in peso nel catalizzatore

b.3. MDI (difencilmetandiisocianato) - ammesso in quantità $<$ al 2% in peso nel catalizzatore

b.4. Impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso

b.5. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e caratterizzati da un valore di TLV-TWA \leq 50 mg/m³

b.6. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e per i quali non sia possibile definire e/o determinare (su esclusiva responsabilità del produttore) un valore presunto di TLV-TWA.

Ai fini della classificazione potranno essere utilizzati o indici di tossicità (quali ad es. LD₅₀) o valutazioni per analogia tossicologica con altri composti.

Punto 2 (relativamente al limite per i COV)

La quantità di COV in emissione globale dall'intero ciclo produttivo dovrà essere \leq al 35% del valore del quantitativo totale (in t/a) ottenuto sommando il quantitativo dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio.

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

TABELLA VI

**PRESCRIZIONI RELATIVE
 AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO**

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al Punto 1 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo.
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII e rispettando i requisiti impiantistici specificati.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al Punto 2 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire che la quantità di COV globalmente emessa dal ciclo produttivo rispetti il limite imposto (\leq al 35% in peso del totale delle materie prime)
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII rispettando i requisiti impiantistici specificati

TABELLA VII

**CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA
 DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE**

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

In particolare:

1. Per quanto concerne il materiale particellare dovrà essere effettuata una indagine analitica.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione nell'emissione è \leq a 3 mg/m³.

2. Per quanto concerne i solventi dovrà essere predisposto un bilancio di massa dei COV, secondo le modalità più avanti indicate (METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI MASSA).

La predisposizione del bilancio di massa delle sov deve fornire all'autorità competente una prova soddisfacente della conformità:

- Al valore limite di emissione (L) (v. nota 9 - TABELLA IX) dall'impianto oggetto del presente atto ed espresso come flusso di massa in t/a.
- Al valore limite di emissione diffusa (F) (v. nota 10 - TABELLA IX) dall'impianto oggetto del presente atto ed espresso come flusso di massa in t/a.
- Al valore di emissione (E) (v. nota 11 - TABELLA IX) dall'impianto oggetto del presente atto ed espresso come flusso di massa in t/a.

L'autorità competente valuta la congruenza dei dati di consumo dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio con le informazioni inerenti

il ciclo produttivo, quali: grammature applicate, potenzialità produttiva, effettivi residui secchi all'utilizzo, ecc.

Il limite è rispettato quando il valore in flusso di massa (t/a) di E ≤ L.

METODOLOGIA E DEFINIZIONI PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO DI MASSA

L	Limite imposto (v. nota 9 - TABELLA IX)
I	Input dei Solventi Organici Volatili Calcolato come $I = I_1 + I_2$
I1	La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa
I2	La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo. Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività
E	Emissione in atmosfera (v. nota 11 - TABELLA IX) Calcolata come $E = F + O_1$
F	Emissione diffusa (valore espresso sia in percentuale dell'input I sia in flusso di massa in t/a) Questa quantità (F) può essere determinata nei seguenti modi tra loro alternativi ed equivalenti <ul style="list-style-type: none"> • $F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$ • $F = O2 + O3 + O4 + O9$ • Mediante misurazioni dirette delle quantità • Effettuando un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo • Utilizzando il valore predefinito (v. nota 10 - TABELLA IX)
O	Output di solventi organici
O1	Emissioni negli scarichi gassosi e misurate al camino.
O2	Solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.
O3	La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.
O4	Emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.
O5	Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8).
O6	Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta.
O7	Solventi organici o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.
O8	Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7.
O9	Solventi organici scaricati in altro modo.
	N.B. Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.

TABELLA VIII

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 12 TABELLA IX):

SCHEDA D.MF.01

SCHEDA D.MF.02

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE

SCHEDA AC.RE.01

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA

SCHEDA AC.RI.01

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA

SCHEDA PC.T.01

COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE

SCHEDA PC.T.02

COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

SCHEDA PC.C.01

COMBUSTIONE CATALITICA

SCHEDA AU.SV.01

ASSORBITORE AD UMIDO SCRUBBER VENTURI

SCHEDA AU.ST.02

ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

TABELLA IX

NOTE

1 Il calcolo dovrà essere eseguito in base annua, sommando il quantitativo di prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio

2 Composto Organico Volatile (COV) qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV

3 Ai fini del presente allegato sono da considerarsi a «base acqua» tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura ≤ 15% in peso

4 Ai fini del presente allegato sono da considerarsi «in polvere» tutti i prodotti solidi polverulenti con assenza di solventi organici ed inorganici

5 Solvente Organico qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminante oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.

Definito anche come diluente ed impiegato esclusivamente per la diluizione, secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto

6 Il solvente acquistato per le operazioni di pulizia delle apparecchiature ma non quella dei prodotti

7 Per quanto concerne i prodotti per rivestimento e/o verniciatura in polvere, si evidenzia che al fine della riduzione significativa del particolato residuo emesso, il sistema filtrante dovrà essere progettato in funzione della distribuzione granulometrica del particolato stesso

8 Per quanto concerne i prodotti per rivestimento e/o verniciatura a base sovr. ed acqua, ed applicati con tecnologia a spruzzo, si evidenzia che al fine della riduzione significativa del particolato residuo emesso potrà:

- Essere utilizzata una apparecchiatura applicative ad alta efficienza di trasferimento
- Essere installato uno o più specifici dispositivi di abbattimento / contenimento delle emissioni previsti per le cabine di applicazione a spruzzo, e più precisamente:

a) A velo d'acqua con sistemi ad umido (quali labirinti, nebulizzatori, ecc.), con eventuale separatore di gocce terminale

b) A secco con materassino filtrante di grammatura ≥ 350 g/m² o sistemi assimilabili.

I dispositivi di abbattimento sopra citati dovranno essere dotati di almeno uno dei seguenti sistemi:

1. Apparecchiatura di controllo dell'efficienza della filtrazione (ad es. un pressostato differenziale)

2. Apparecchiatura di controllo delle ore di funzionamento (ad es. un contatore totalizzatore non tacitabile).

9 L è il limite imposto ed è ≤ al 35% del valore in t/a del quantitativo totale di prodotti per rivestimento e/o verniciatura, catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio impiegati.

10 F è il valore delle emissioni diffuse, il suo valore predefinito non potrà in nessun caso essere > al 15 % del quantitativo totale dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura sommati ai quantitativi di catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio impiegati.

11 E è l'emissione in atmosfera calcolata come $E = F + O_1$

12 Vedi ALLEGATO N° 32 - MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 7/2663, come modificata con d.g.r. 29 novembre 2002, n. 7/11402. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

TABELLA X

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 - art. 2 - punto 1 / d.p.c.m. del 21 luglio 1989 - art. 2 - comma 1 - punto B / d.m. del 12

luglio 1990 - art. 3 - comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, alimentati a metano o G.P.L.
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio;
 - impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel d.p.c.m. 8 marzo 2002, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare
 - Zolfo $\leq 0,3\%$
 - Residuo carbonioso $\leq 6\%$
 - Nichel e Vanadio come somma ≤ 50 mg/kg
 - Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1 MW, funzionanti a biomasse, come definite nell'allegato III al d.p.c.m. 8 marzo 2002. (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 8 marzo 2002)
- N.B. Come specificato dal d.p.c.m. 8 marzo 2002, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l'impianto.
- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto dal d.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971, in particolare:
 - Art. 3, comma 4, «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
 - Art. 3, comma 6, «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;
 - Art. 4, comma 4, «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
 - Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
 - Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
 - Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare:
 - La data di effettuazione;
 - Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - La descrizione sintetica dell'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è

fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.
 - L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.
 - Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
 - I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
 - Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.
 - La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
 - Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo (pertanto dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico) del materiale particellare in emissione, (ad esempio un rilevatore triboelettrico, un rilevatore ottico, ecc.) che evidenzia eventuali anomalie dei dispositivi di abbattimento/contenimento delle emissioni, lo stesso sarà considerato sostitutivo dell'analisi periodica, qualora prevista.

METODOLOGIA ANALITICA

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM); integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze a tutti gli effetti impiegate nel ciclo tecnologico.
 - I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
 - I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - Portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
 - Temperatura di aeriforme in °C.
- N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K 101,323 kPa).
 - L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
 - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

ALLEGATO N. 3

PREPARAZIONE / PULIZIA DI SUPERFICI MEDIANTE EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE CHIMICA E MECCANICA DI CONTAMINANTI

Sommario

PREPARAZIONE / PULIZIA DI SUPERFICI MEDIANTE EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE CHIMICA E MECCANICA DI CONTAMINANTI

TABELLA I
AMBITO DI APPLICAZIONE

TABELLA II
FASI LAVORATIVE

TABELLA III
MATERIE PRIME

TABELLA IV

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

TABELLA V
LIMITAZIONI

TABELLA VI
PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

TABELLA VII
CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE
METODOLOGIA E DEFINIZIONI PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO DI MASSA

TABELLA VIII
SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TABELLA IX
NOTE

TABELLA X
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CRITERI DI MANUTENZIONE
MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME
MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI
METODOLOGIA ANALITICA



PREPARAZIONE / PULIZIA DI SUPERFICI MEDIANTE EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE CHIMICA E MECCANICA DI CONTAMINANTI

TABELLA I
AMBITO DI APPLICAZIONE

– Operazioni di trattamenti pulizia chimica di superfici in genere con consumo di materie prime (v. nota 1 TABELLA IX) per le operazioni di:

- Prodotti a base di C.O.V. (v. nota 2 TABELLA IX) – maggiore di 10 kg/giorno e minore uguale a 100 kg/giorno
- Prodotti a base di C.I.V. – con volume di vasche destinate al trattamento minore uguale a 30 mc.

– Operazioni di pulizia meccanica superficiale di superfici metalliche in genere mediante cicli di spazzolatura, smerigliatura, satinatura, granigliatura, lappatura, lucidatura ed assimilabili senza limitazioni di consumo di materie prime.

TABELLA II
FASI LAVORATIVE

OPERAZIONI DI PULIZIA CHIMICA

Utilizzo di:

1. Prodotti a base di alogenoderivati (aloidrocarburi) consentiti dalla normativa vigente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e successive modifiche)
2. Prodotti costituiti da solventi idrocarburi e da C.O.V.
3. Prodotti detergenti e/o fosfatanti in soluzione acquosa
4. Prodotti diversi da quelli definiti ai precedenti punti e costituiti da C.I.V.

OPERAZIONI DI PULIZIA MECCANICA

1. Granigliatura, sabbatura, lappatura, lucidatura ed assimilabili.

TABELLA III
MATERIE PRIME

OPERAZIONI DI PULIZIA CHIMICA

A base di soluzioni di detergenti e/o fosfatanti

A base di C.O.V. (Composti Organici Volatili).

A base di aloidrocarburi (idroclorocarburati, idroclorofluorocarburati e idrofluorocarburati)

A base di solventi idrocarburi

A base di C.I.V. (Composti Inorganici Volatili)

OPERAZIONI DI PULIZIA MECCANICA

Materiale di consumo abrasivo e/o lucidante (graniglie, sabbie, paste pulenti/lucidanti, ecc.)

TABELLA IV
TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

OPERAZIONI DI PULIZIA CHIMICA	
Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE (NEBBIE E/O AEROSOL)
Fasi di provenienza	Da tutte le fasi lavorative

OPERAZIONI DI PULIZIA CHIMICA	
Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE (NEBBIE E/O AEROSOL)
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MF. 01 / D.MF.02 / AU.SV.01 / AU.ST.02
Limiti	– Punto 3 (TABELLA V)
Note	
Tipologia dell'inquinante	COV
Fasi di provenienza	Da tutte le fasi lavorative
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	AC.RI.01 / AC.RE.01 / PC.T.01 / PC.T.02 / PC.C.01 / AU.ST.02
Limiti	– La quantità percentuale in peso di COV dovrà essere ≤ al 30%. – Punto 1 (TABELLA V) – Punto 2 (TABELLA V)
Note	

OPERAZIONI DI PULIZIA MECCANICA	
Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)
Fasi di provenienza	Da tutte le fasi lavorative
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MM.01 / D.MM.02 / D.MF. 01 / D.MF.02
Limiti	10 mg/Nm ³
Note	

Tipologia dell'inquinante	SILICE LIBERA CRISTALLINA
Fasi di provenienza	Da tutte le fasi lavorative
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MM.01 / D.MM.02 / D.MF.01 / D.MF.02 (v. nota 3 TABELLA IX).
Limiti	3 mg/Nm ³
Note	

TABELLA V
LIMITAZIONI

Punto 1 (relativamente alla qualità delle materie prime)

A. I prodotti a base di COV non dovranno contenere sostanze:

- a. Appartenenti alle varie classi della Tabella A1 del d.m. 12 luglio 1990
- b. Appartenenti alle classi I e II della Tabella D del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riguarda:
 1. Ftalati – ammessi in quantità < al 3% in peso nei prodotti per rivestimento e/o verniciatura
 2. Ammine alifatiche – ammesse in quantità < al 0,5% in peso nei prodotti per rivestimento e/o verniciatura
 3. TDI (toluendiisocianato) – ammesso in quantità < al 0,5% in peso nel catalizzatore
 4. MDI (difenilmetandiisocianato) – ammesso in quantità < al 2% in peso nel catalizzatore
 5. Impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso
 6. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e caratterizzati da un valore di TLV-TWA ≤ 50 mg/m³.
 7. Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e per i quali non sia possibile definire e/o determinare (su esclusiva responsabilità del produttore) un valore presunto di TLV-TWA.

Ai fini della classificazione potranno essere utilizzati o indicati di tossicità (quali ad es. LD₅₀) o valutazioni per analogia tossicologica con altri composti.

Punto 2 (relativamente alla limitazione per i COV)

La quantità di COV in emissione globale dall'intero ciclo produttivo dovrà essere ≤ al 30% del valore del quantitativo totale (in t/a) ottenuto sommando il quantitativo dei prodotti contenenti COV utilizzati.

Punto 3 (relativamente alla limitazione per i C.I.V.)

Cr ^{VI}	0,1 mg/Nm ³
AEROSOL ALCALINI	5 mg/Nm ³

NH ₃	5 mg/Nm ³
Cl ⁻¹ da ACIDO CLORIDRICO	5 mg/Nm ³
F ⁻¹ da ACIDO FLUORIDRICO	3 mg/Nm ³
S ⁻² da ACIDO SOLFIDRICO	10 mg/Nm ³
SO ₄ ⁻² da ACIDO SOLFORICO	2 mg/Nm ³
CN ⁻¹ da ACIDO CIANIDRICO	2 mg/Nm ³
PO ₄ ⁻³ da ACIDO FOSFORICO	2 mg/Nm ³
NO _x da ACIDO NITRICO	5 mg/Nm ³

• **Caso A** (Portata effettiva < 1400 Nm³/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca)
Per la conformità dell'emissione dovrà essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione.

• **Caso B** (Portata effettiva > 1400 Nm³/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca)
Per la conformità dell'emissione dovrà essere utilizzata la seguente formula:
Ci = A/AR x C
Ove:
Ci = concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto
C = concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm³
A = portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in Nm³/h per un metro quadrato di superficie libera della vasca
AR = portata di riferimento dell'aeriforme espressa in Nm³/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca e determinata in 1400 Nm³/h.
Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potrà essere considerato pari a 700 Nm³/h nei casi in cui l'impianto sia:
- Dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione
- Dotato di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante
N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovrà tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalità operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30°C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.).

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

TABELLA VI
PRESCRIZIONI RELATIVE
AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al Punto 1 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII e rispettando i requisiti impiantistici specificati

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al Punto 2 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire che la quantità di COV globalmente emessa dal ciclo produttivo rispetti il limite imposto (≤ al 30% in peso del totale delle materie prime)
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII rispettando i requisiti impiantistici specificati

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al Punto 3 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

1. Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire che la quantità di COV globalmente emessa dal ciclo produttivo rispetti il limite imposto (≤ al 30% in peso del totale delle materie prime)
2. Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII rispettando i requisiti impiantistici specificati.

TABELLA VII
CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA
DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettua-

ti, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

In particolare:

1. Per quanto concerne il materiale particellare dovrà essere effettuata una indagine analitica.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (- Limiti - TABELLA IV - TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE).

2. Per quanto concerne i solventi dovrà essere predisposto un bilancio di massa dei COV, secondo le modalità più avanti indicate (METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI MASSA).

La predisposizione del bilancio di massa delle sov deve fornire all'autorità competente una prova soddisfacente della conformità:

- Al valore limite di emissione (L) (v. nota 9 - TABELLA IX) dall'impianto oggetto del presente atto ed espresso come flusso di massa in t/a.
- Al valore limite di emissione diffusa (F) (v. nota 10 - TABELLA IX) dall'impianto oggetto del presente atto ed espresso come flusso di massa in t/a.
- Al valore di emissione (E) (v. nota 11 - TABELLA IX) dall'impianto oggetto del presente atto ed espresso come flusso di massa in t/a.

Il limite è rispettato quando il valore in flusso di massa (t/a) di E ≤ L.

METODOLOGIA E DEFINIZIONI PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO DI MASSA

L	Limite imposto (v. nota 9 - TABELLA IX)
I	Input dei Solventi Organici Volatili Calcolato come I = I ₁ + I ₂
I1	La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.
I2	La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo. Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.
E	Emissione in atmosfera (v. nota 11 - TABELLA IX) Calcolata come E = F + O ₁
F	Emissione diffusa (valore espresso sia in percentuale dell'input I sia in flusso di massa in t/a) Questa quantità (F) può essere determinata nei seguenti modi tra loro alternativi ed equivalenti • F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 • F = O2 + O3 + O4 + O9 • Mediante misurazioni dirette delle quantità • Effettuando un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo • Utilizzando il valore predefinito (v. nota 10 - TABELLA IX)
O	Output di solventi organici
O1	Emissioni negli scarichi gassosi e misurate al camino.
O2	Solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.
O3	La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.
O4	Emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiiati e aperture simili.
O5	Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8).
O6	Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta.
O7	Solventi organici o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.

O8	Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7.
O9	Solventi organici scaricati in altro modo.
	N.B. Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.

TABELLA VIII**SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 12 TABELLA IX):

SCHEDA D.MM.01
 SCHEDA D.MM.02
 DEPOLVERATORE A SECCO
 SCHEDA D.MF.01
 SCHEDA D.MF.02
 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
 SCHEDA AC.RE.01
 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
 SCHEDA AC.RI.01
 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
 SCHEDA PC.T.01
 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
 SCHEDA PC.T.02
 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
 SCHEDA PC.C.01
 COMBUSTIONE CATALITICA
 SCHEDA AU.SV.01
 ASSORBITORE AD UMIDO SCRUBBER VENTURI
 SCHEDA AU.ST.02
 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

TABELLA IX**NOTE**

1 Il calcolo dovrà essere eseguito in base annua, sommando separatamente (prodotti a base COV e prodotti a base CIV) il quantitativo di materie prime

2 Composto Organico Volatile (COV) qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV

3 Nella eventualità di presenza di Silice, il sistema di abbattimento D.MM.01 e D.MM.02 potrà essere utilizzato solo in abbinamento con altri sistemi di depolverazione

4 Solvente Organico qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.

9 L è il limite imposto ed è \leq al 30% del valore in t/a del quantitativo totale di prodotti impiegati.

10 F è il valore delle emissioni diffuse, il suo valore predefinito non potrà in nessun caso essere $>$ al 15% del quantitativo totale dei prodotti impiegati.

11 E è l'emissione in atmosfera calcolata come $E = F + O_1$

12 Vedi ALLEGATO N. 32 - MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 7/2663, come modificata con d.g.r. 29 novembre 2002, n. 7/11402. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

TABELLA X**PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 - art. 2 - punto 1 / d.p.c.m. del 21 luglio 1989 - art. 2 - comma 1 - punto B / d.m. del 12

luglio 1990 - art. 3 - comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, alimentati a metano o G.P.L.

- Impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio;

- Impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel d.p.c.m. 8 marzo 2002, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare

- Zolfo \leq 0,3%

- Residuo carbonioso \leq 6%

- Nichel e Vanadio come somma \leq 50 mg/kg

- Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1MW, funzionanti a biomasse, come definite nell'allegato III al d.p.c.m. 8 marzo 2002.

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 8 marzo 2002)

N.B. Come specificato dal d.p.c.m. 8 marzo 2002, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l'impianto.

- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto dal d.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971, in particolare:

- Art. 3, comma 4, «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- Art. 3, comma 6, «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

- Art. 4, comma 4, «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

- Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

- Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare:

- La data di effettuazione;

- Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);

- La descrizione sintetica dell'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.

- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è

fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

- L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.

- Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attese conformi alla conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

- La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo (pertanto dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico) del materiale particellare in emissione, (ad esempio un rilevatore triboelettrico, un rilevatore ottico, ecc.) che evidenzia eventuali anomalie dei dispositivi dei abbattimento/contenimento delle emissioni, lo stesso sarà considerato sostitutivo dell'analisi periodica, qualora prevista.

METODOLOGIA ANALITICA

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM); integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze a tutti gli effetti impiegate nel ciclo tecnologico.

- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
- Portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
- Temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K 101,323 kPa)

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

ALLEGATO N. 4

FUSIONE DI MATERIALI METALLICI ED OPERAZIONI AD ESSA COLLEGATE

Sommario

FUSIONE DI MATERIALI METALLICI ED OPERAZIONI AD ESSA COLLEGATE

TABELLA I

AMBITO DI APPLICAZIONE

TABELLA II

FASI LAVORATIVE

TABELLA III

MATERIE PRIME

TABELLA IV

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVE-

NIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

TABELLA V

LIMITAZIONI

TABELLA VI

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

TABELLA VII

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

TABELLA VIII

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TABELLA IX

NOTE

TABELLA X

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CRITERI DI MANUTENZIONE

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

METODOLOGIA ANALITICA

FUSIONE DI MATERIALI METALLICI ED OPERAZIONI AD ESSA COLLEGATE

TABELLA I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi attività in cui vengano effettuate operazioni di fusione con utilizzo di materiali metallici maggiore di 100 kg/giorno e minore uguale a 1000 kg/g (v. nota 1 TABELLA IX)

TABELLA II

FASI LAVORATIVE

1. Stoccaggio sabbie vergini o prerivestite
2. Preparazione delle sabbie
3. Formatura forme ed anime
4. Stoccaggio cera
5. Riscaldamento cera
6. Preparazione anime in cera persa
7. Rivestimento con refrattario in dispersione acquosa
8. Asciugatura ed essiccazione rivestimento
9. Recupero cera
10. Recupero/rigenerazione sabbie
11. Caricamento forno fusorio
12. Fusione di:
 - 12.1. Di materiali esenti da contaminanti (ad es. materozze, sfridi di lavorazione esenti da oli di taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero, pani, rottami ed assimilabili)
 - 12.2. Di materiali con presenza di contaminanti (ad es. sfridi di lavorazione con presenza di oli di taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero trattati superficialmente con prodotti vernicianti e/o con componenti costituiti da materie plastiche, rottami non selezionati ed assimilabili)
13. Colata
14. Distaffatura

TABELLA III

MATERIE PRIME

- A. Sabbie prerivestite
- B. Resine
- C. Materiali metallici in genere
- D. Scorificanti

TABELLA IV

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Fasi di provenienza	Tutte
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MF.01 / D.MF.02 / D.MM.01 / D.MM.02
Limiti	10 mg/Nm ³
Note	

Tipologia dell'inquinante	C.O.V.
Fasi di provenienza	Tutte

Tipologia dell'inquinante	C.O.V.
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	AC.RI.01 / AC.RE.01 / PC.T.01 / PC.T.02 / PC.C.01 / AU.ST.02
Limiti	V. PUNTO 1 TABELLA V
Note	

Tipologia dell'inquinante	I.P.A. (IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI)
Fasi di provenienza	Tutte
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / AU.SV.01 / AU.ST.02 / DC.CF.01
Limiti	0.01mg/Nm ³
Note	

Tipologia dell'inquinante	SILICE LIBERA CRISTALLINA
Fasi di provenienza	Tutte
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01
Limiti	3 mg/Nm ³
Note	

TABELLA V
LIMITAZIONI

Punto 1 (relativamente alla limitazione per i C.O.V.)

ALDEIDE FORMICA	10 mg/Nm ³
FENOLO	5 mg/Nm ³

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni di cui al precedente punto 1 dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

TABELLA VI
PRESCRIZIONI RELATIVE
AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al Punto 1 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII rispettando i requisiti impiantistici specificati.

TABELLA VII
CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA
DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (- Limiti - (TABELLA IV - TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE).

TABELLA VIII
SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 2 TABELLA IX):

SCHEDE DC.CF.01
IMPIANTO A COALESCENZA - CANDELE IN FIBRA DI VETRO
SCHEDE D.MF.01
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDE D.MF.02
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE

SCHEDE DC.PE.01
PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDE AC.RE.01
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDE AC.RE.02
ABBATTITORE A CARBONI - RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDE AC.RI.01
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI - RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDE PC.T.01
SCHEDE PC.T.02
COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDE PC.C.01
COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDE AU.SV.01
ASSORBITORE AD UMIDO SCRUBBER VENTURI
SCHEDE AU.ST.02
ASSORBITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

TABELLA IX
NOTE

- 1 Il calcolo dovrà essere eseguito in base giornaliera, sommando il quantitativo dei materiali metallici utilizzati ed escludendo tutti i materiali utilizzati per la formatura/animisteria.
- 2 Vedi ALLEGATO N. 32 - MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 7/2663, come modificata con d.g.r. 29 novembre 2002, n. 7/11402. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

TABELLA X
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 - art. 2 - punto 1 / d.p.c.m. del 21 luglio 1989 - art. 2 - comma 1 - punto B / d.m. del 12 luglio 1990 - art. 3 - comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, alimentati a metano o G.P.L.;
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio;
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel d.p.c.m. 8 marzo 2002, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare
 - Zolfo ≤ 0,3%
 - Residuo carbonioso ≤ 6%
 - Nichel e Vanadio come somma ≤ 50 mg/kg
 - Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1MW, funzionanti a biomasse, come definite nell'allegato III al d.p.c.m. 8 marzo 2002. (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 8 marzo 2002)
- N.B. Come specificato dal d.p.c.m. 8 marzo 2002, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l'impianto.
- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto dal d.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971, in particolare:
 - Art. 3, comma 4, «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
 - Art. 3, comma 6, «I condotti di adduzione e di scarico degli

impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

- Art. 4, comma 4, «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
 - Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
 - Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
 - Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare:
 - La data di effettuazione;
 - Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - La descrizione sintetica dell'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.
- La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo (pertanto dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico) del materiale particolato in emissione, (ad esempio un rilevatore triboelettrico, un rilevatore ottico, ecc.) che evidenzi eventuali anomalie dei dispositivi di abbattimento/contenimento delle emissioni, lo stesso sarà considerato sostitutivo dell'analisi periodica, qualora prevista.

METODOLOGIA ANALITICA

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM); integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
 - Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze a tutti gli effetti impiegate nel ciclo tecnologico.
 - I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
 - I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - Portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
 - Temperatura di aeriforme in °C.
- N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K 101,323 kPa).
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
 - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

ALLEGATO N. 5

PRESSOFUSIONE DI MATERIALI METALLICI

Sommario

PRESSOFUSIONE DI MATERIALI METALLICI

TABELLA I

AMBITO DI APPLICAZIONE

TABELLA II

FASI LAVORATIVE

TABELLA III

MATERIE PRIME

TABELLA IV

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

TABELLA V

LIMITAZIONI

TABELLA VI

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

TABELLA VII

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

TABELLA VIII

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TABELLA IX

NOTE

TABELLA X

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CRITERI DI MANUTENZIONE

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

METODOLOGIA ANALITICA

PRESSOFUSIONE DI MATERIALI METALLICI

TABELLA I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi attività in cui vengano effettuate operazioni di pressofusione con utilizzo di materiali metallici maggiore di 100 kg/giorno e minore uguale a 500 kg/g (v. nota 1 TABELLA IX)

TABELLA II

FASI LAVORATIVE

1. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorificanti e/o assimilabili
2. Caricamento automatico/manuale delle presse
3. Applicazione del distaccante/lubrificante
4. Pressofusione
5. Prelievo automatico/manuale del materiale pressofuso sagomato
6. Raffreddamento naturale o forzato

TABELLA III
MATERIE PRIME

- A. Metalli e/o leghe metalliche
B. Lubrificanti / distaccanti
C. Scorificanti e/o assimilabili

TABELLA IV
**TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE
DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO
DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE**

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Fasi di provenienza	Tutte
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM.01 / D.MM.02
Limiti	10 mg/Nm ³
Note	

Tipologia dell'inquinante	C.O.V.
Fasi di provenienza	Tutte
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	AC.RI.01 / AC.RE.01 / PC.T.01 / PC.T.02 / AU.ST.02
Limiti	V. PUNTO 1 TABELLA V
Note	

TABELLA V
LIMITAZIONI

Punto 1 (relativamente alla limitazione per i C.O.V.)

ALDEIDE FORMICA	10 mg/Nm ³
FENOLO	5 mg/Nm ³

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

TABELLA VI
**PRESCRIZIONI RELATIVE
AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO**

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla TABELLA V - TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII rispettando i requisiti impiantistici specificati

TABELLA VII
**CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA
DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE**

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (- Limiti - TABELLA IV - TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE).

TABELLA VIII
SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 2 TABELLA IX):

- SCHEDA D.MM.01
SCHEDA D.MM.02
DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01

- SCHEDA D.MF.02
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA DC.PE.01
PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA AC.RE.01
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RI.01
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA PC.T.01
COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02
COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
SCHEDA AU.ST.02
ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

TABELLA IX
NOTE

1 Il calcolo dovrà essere eseguito in base giornaliera, sommando il quantitativo di materiali metallici utilizzati ed escludendo pertanto distaccanti e scorificanti.

2 Vedi ALLEGATO N. 32 - MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 7/2663, come modificata con d.g.r. 29 novembre 2002, n. 7/11402. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

TABELLA X
**PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE**

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 - art. 2 - punto 1 / d.p.c.m. del 21 luglio 1989 - art. 2 - comma 1 - punto B / d.m. del 12 luglio 1990 - art. 3 - comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, alimentati a metano o G.P.L.;
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio
 - impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel d.p.c.m. 8 marzo 2002, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare
 - § Zolfo ≤ 0,3%
 - § Residuo carbonioso ≤ 6%
 - § Nichel e Vanadio come somma ≤ 50 mg/kg
 - Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1MW, funzionanti a biomasse, come definite nell'allegato III al d.p.c.m. 8 marzo 2002. (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 8 marzo 2002)
N.B. Come specificato dal d.p.c.m. 8 marzo 2002, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l'impianto.
- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto dal d.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971 in particolare:
 - Art. 3, comma 4, «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
 - Art. 3, comma 6, «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono

essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

- Art. 4, comma 4, «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
 - Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
 - Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
 - Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare:
 - La data di effettuazione;
 - Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - La descrizione sintetica dell'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'esplicitamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.
- La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo (pertanto dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico) del materiale particellare in emissione, (ad esempio un rilevatore triboelettrico, un rilevatore ottico, ecc.) che evidenzia eventuali anomalie dei dispositivi di abbattimento/contenimento delle emissioni, lo stesso sarà considerato sostitutivo dell'analisi periodica, qualora prevista.

METODOLOGIA ANALITICA

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previ-

ste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM); integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze a tutti gli effetti impiegate nel ciclo tecnologico.
 - I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
 - I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - Portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
 - Temperatura di aeriforme in °C.
- N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K 101,323 kPa).
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
 - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

ALLEGATO N. 6

TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI ANODIZZAZIONE, ELETTRODEPOSIZIONE E/O ELETTROCHIMICI, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE / METALLIZZATE

Sommario

TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI ANODIZZAZIONE, ELETTRODEPOSIZIONE E/O ELETTROCHIMICI, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE / METALLIZZATE

TABELLA I
AMBITO DI APPLICAZIONE

TABELLA II
FASI LAVORATIVE

TABELLA III
MATERIE PRIME

TABELLA IV
TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PREVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

TABELLA V
LIMITAZIONI

TABELLA VI
PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

TABELLA VII
CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

TABELLA VIII
SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TABELLA IX
NOTE

TABELLA X
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CRITERI DI MANUTENZIONE

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

METODOLOGIA ANALITICA

TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI ANODIZZAZIONE, ELETTRODEPOSIZIONE E/O ELETTROCHIMICI, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE / METALLIZZATE

TABELLA I AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Qualsiasi attività in cui vengano effettuate operazioni di trattamenti superficiali di anodizzazione elettrodeposizione e/o elettrochimici fosfatazione con consumo di materie prime maggiore di 10 kg/giorno (v. nota 1 TABELLA IX) e con volume di vasche destinate al trattamento minore o uguale a 30 mc.

TABELLA II FASI LAVORATIVE

1. Applicazioni galvanotecniche
2. Decapaggio (con utilizzo di composti inorganici)
3. Sgrassaggio (con utilizzo di composti inorganici)
4. Asciugatura

TABELLA III
MATERIE PRIME

A. Prodotti specifici per applicazioni galvanotecniche (compresi materiali metallici)

B. Prodotti specifici per grassaggio e/o decapaggio

TABELLA IV
TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE (NEBBIE E/O AEROSOL)
Fasi di provenienza	Applicazioni galvanotecniche ed operazioni di sgrassaggio e decapaggio
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	AU.ST.02 / AU.SV.01
Limiti	Punto 1 (TABELLA V)
Note	

TABELLA V
LIMITAZIONI

Punto 1 (relativamente alla limitazione per i C.I.V.)

Cr ^{VI}	0,1 mg/Nm ³
AEROSOL ALCALINI	5 mg/Nm ³
NH ₃	5 mg/Nm ³
Cl-1 da ACIDO CLORIDRICO	5 mg/Nm ³
F-1 da ACIDO FLUORIDRICO	3 mg/Nm ³
S-2 da ACIDO SOLFIDRICO	10 mg/Nm ³
SO ₄ -2 da ACIDO SOLFORICO	2 mg/Nm ³
CN-1 da ACIDO CIANIDRICO	2 mg/Nm ³
PO ₄ -3 da ACIDO FOSFORICO	2 mg/Nm ³
NO _x da ACIDO NITRICO	5 mg/Nm ³

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

TABELLA VI
PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al Punto 1 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII rispettando i requisiti impiantistici specificati

TABELLA VII
CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

In particolare:

1. Per quanto concerne il materiale particellare (polveri e/o aerosol) dovrà essere effettuata una indagine analitica. La valutazione di conformità dell'emissione dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
Valutazione della conformità dell'emissione
 - Caso A (Portata effettiva $\leq 1400 \text{ Nm}^3/\text{h}$ per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca)
 Per la conformità dell'emissione dovrà essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione.
 - Caso B (Portata effettiva $> 1400 \text{ Nm}^3/\text{h}$ per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca)

Per la conformità dell'emissione dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$Ci = A/AR \times C$$

Ove:

Ci = concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto

C = concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm³

A = portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in Nm³/h per un metro quadrato di superficie libera della vasca

AR = portata di riferimento dell'aeriforme espressa in Nm³/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca e determinata in 1400 Nm³/h

Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potrà essere considerato pari a 700 Nm³/h nei casi in cui l'impianto sia:

- dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione
- dotato di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante

N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovrà tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalità operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio $> 30^\circ\text{C}$, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ed assimilabili).

2. Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (- Limiti - TABELLA IV - TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE).

TABELLA VIII
SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 2 TABELLA IX):

SCHEDA AU.SV.01

ASSORBITORE AD UMIDO SCRUBBER VENTURI

SCHEDA AU.ST.02

ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

TABELLA IX
NOTE

1 Il calcolo dovrà essere eseguito in base giornaliera, sommando il quantitativo di materie prime

2 Vedi ALLEGATO N. 32 - MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 7/2663, come modificata con d.g.r. 29 novembre 2002, n. 7/11402. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

TABELLA X
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 - art. 2 - punto 1 / d.p.c.m. del 21 luglio 1989 - art. 2 - comma 1 - punto B / d.m. del 12 luglio 1990 - art. 3 - comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50 % in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
 - impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, alimentati a metano o G.P.L.;
 - impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio;
 - impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel d.p.c.m. 8 marzo 2002, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare
 - Zolfo $\leq 0,3\%$
 - Residuo carbonioso $\leq 6\%$

- Nichel e Vanadio come somma ≤ 50 mg/kg
- Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1MW, funzionanti a biomasse, come definite nell'allegato III al d.p.c.m. 8 marzo 2002.
(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 8 marzo 2002)
- N.B. Come specificato dal d.p.c.m. 8 marzo 2002, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l'impianto.
- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto dal d.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971 in particolare:
 - Art. 3, comma 4, «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
 - Art. 3, comma 6, «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;
 - Art. 4, comma 4, «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 10 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
 - Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
 - Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
 - Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare:
 - La data di effettuazione;
 - Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - La descrizione sintetica dell'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente

essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.
- La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo (pertanto dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico) del materiale particellare in emissione, (ad esempio un rivelatore triboelettrico, un rivelatore ottico, ecc.) che evidenzia eventuali anomalie dei dispositivi di abbattimento/contenimento delle emissioni, lo stesso sarà considerato sostitutivo dell'analisi periodica, qualora prevista.

METODOLOGIA ANALITICA

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM); integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze a tutti gli effetti impiegate nel ciclo tecnologico.
- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - Portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
 - Temperatura di aeriforme in °C.
- N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K 101,323 kPa).
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

ALLEGATO N. 7

PRODUZIONE DI PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE LEGNO

Sommario

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE LEGNO

TABELLA I
AMBITO DI APPLICAZIONE

TABELLA II
FASI LAVORATIVE

TABELLA III
MATERIE PRIME

TABELLA IV
TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

TABELLA V
LIMITAZIONI

TABELLA VI
PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

TABELLA VII
CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

TABELLA VIII
SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO
SCHEDE D.MM.02

TABELLA IX
NOTE

TABELLA X
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CRITERI DI MANUTENZIONE
MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME
MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI
METODOLOGIA ANALITICA

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PRODOTTI SEMIFINITI IN
MATERIALE A BASE LEGNO

TABELLA I
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Utilizzo di una quantità complessiva di materie prime maggiore di 2000 kg/g e minore / uguale a 10000 kg/g (v. nota 1 TABELLA IX).

2. Qualsiasi attività in cui utilizzando legno vergine e/o materiali compositi (pannello di tipo truciolare, di compensato, di nobilitato ed assimilabili), si producono prodotti semifiniti (v. nota 2 TABELLA IX).

TABELLA II
FASI LAVORATIVE

1. Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura, scontornatura ed operazioni assimilabili) su:
 - 1.1. materiali in legno vergine e/o semilavorato
 - 1.2. materiali compositi
2. Lavorazioni di levigatura ed assimilabili su materiale:
 - 2.1. Con presenza di contaminanti (rivestimenti e/o vernici)
 - 2.2. Senza presenza di contaminanti (rivestimenti e/o vernici)
3. Assemblaggio senza effettuazione di operazioni di nobilitazione e di utilizzo di sostanze collanti
4. Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche su legno

TABELLA III
MATERIE PRIME

- A. Legno vergine e semilavorati
- B. Materiali compositi (pannello di tipo truciolare, compensato, nobilitato ecc.)

TABELLA IV
TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE
DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO
DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Fasi di provenienza	- Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura, ed operazioni assimilabili) su legno, semilavorati in legno, compositi - Lavorazioni di levigatura ed assimilabili su materiale senza presenza di contaminanti (vernici, impregnanti e similari) - Stoccaggio finale di polveri derivanti dalle lavorazioni sopra citate
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MM.01 / D.MM.02 / D.MF.01 / D.MF.02
Limiti	10 mg/Nm ³
Note	V. Punto 1 TABELLA V
Fasi di provenienza	- Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura, ed operazioni assimilabili) su legno, semilavorati in legno, compositi (v. nota 3 TABELLA IX) - Lavorazioni di levigatura ed assimilabili su materiale legno senza presenza di contaminanti (vernici, impregnanti e similari) (v. nota 3 TABELLA IX) - Stoccaggio finale di polveri derivanti dalle lavorazioni sopra citate
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MM.01 / D.MM.02 / D.MF.01 / D.MF.02
Limiti	5 mg/Nm ³
Note	V. Punto 1 TABELLA V
Fasi di provenienza	- Lavorazioni di levigatura ed assimilabili su materiale a base legno con presenza di contaminanti (vernici, impregnanti e similari) - Stoccaggio finale di polveri derivanti dalle lavorazioni sopra citate
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MM.01 / D.MM.02 / D.MF.01 / D.MF.02

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Limiti	3 mg/Nm ³
Note	V. Punto 1 TABELLA V

TABELLA V
LIMITAZIONI

Punto 1 (relativamente alla qualità delle materie prime)

Al fine della valutazione della qualità delle materie prime, dovrà essere utilizzato l'elenco riportato alla nota 3 della Tabella IX

TABELLA VI
PRESCRIZIONI RELATIVE
AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla TABELLA IV ed al Punto 1 della TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

1. Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
2. Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII e rispettando i requisiti impiantistici specificati

TABELLA VII
CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA
DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (TABELLA IV - TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE - Limiti -).

TABELLA VIII

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 4 TABELLA IX):

- SCHEDE D.MM.01
- SCHEDE D.MM.02
- DEPOLVERATORE A SECCO
- SCHEDE D.MF.01
- SCHEDE D.MF.02
- DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE

TABELLA IX
NOTE

1 Il calcolo dovrà essere eseguito in base giornaliera, sommando il quantitativo di materie prime

2 Il prodotto semifinito è un prodotto sottoposto a precedenti operazioni di tipo meccanico, quali ad esempio taglio, squadratura, bordatura, scontornatura ed operazioni assimilabili

3 Il 25 febbraio 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 66, che ha apportato delle modifiche al TITOLO VII del d.lgs. n. 626/94

A titolo indicativo e non esaustivo di seguito è riportato un elenco di essenze di legno

	Genere e specie	Nome comune italiano
Essenze legni dolci	<i>Abies</i>	Abete
	<i>Chamaecyparis</i>	Cipresso-Cedro
	<i>Cupressus</i>	Cipresso
	<i>Larix</i>	Larice
	<i>Picea</i>	Peccio - Abete
	<i>Pinus</i>	Pino
	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Abete di Douglas
	<i>Sequoia sempervirens</i>	Sequoia gigante
	<i>Thuja</i>	Tuia - Cipresacea
	<i>Tsuga</i>	Tsuga - Pinacea

	Genere e specie	Nome comune italiano
Essenze dure forti	<i>Acer</i>	Acer
	<i>Alnus</i>	Olmo
	<i>Betula</i>	Betulla
	<i>Carya</i>	Noce americano o Noce Hickory
	<i>Carpinus</i>	Carpino o Faggio bianco
	<i>Castanea</i>	Castagno
	<i>Fagus</i>	Faggio
	<i>Fraxinus</i>	Frassino
	<i>Juglans</i>	Noce
	<i>Platanus</i>	Platano americano
	<i>Populus</i>	Pioppo
	<i>Prunus</i>	Ciliegio
	<i>Salix</i>	Salice
	<i>Quercus</i>	Quercia
	<i>Tilia</i>	Tiglio
<i>Ulmus</i>	Olmo	
Essenze legni duri tropicali	<i>Agathis australis</i>	Pino kauri
	<i>Chlorophora excelsa</i>	Iroko
	<i>Dacrydium cupressinum</i>	Pino rosso
	<i>Dalbergia</i>	Palissandro
	<i>Dalbergia nigra</i>	Palissandro brasiliano
	<i>Diospyros</i>	Ebano
	<i>Khaya</i>	Mogano Africano
	<i>Mansonia</i>	Mansonia
	<i>Ochroma</i>	Balsa
	<i>Palaquium hexandrum</i>	Nyatoh
	<i>Pericopsis elata</i>	Afrormosia
	<i>Shorea</i>	Meranti
	<i>Tectona grandis</i>	Teak
	<i>Terminalia superba</i>	Limba
	<i>Triplochiton scleroxylon</i>	Obeche

4. Vedi ALLEGATO N° 32 – MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI – alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 7/2663, come modificata con d.g.r. 29 novembre 2002, n. 7/11402. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

TABELLA X PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 – art. 2 – punto 1 / d.p.c.m. del 21 luglio 1989 – art. 2 – comma 1 – punto B / d.m. del 12 luglio 1990 – art. 3 – comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, alimentati a metano o G.P.L.
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio;
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel d.p.c.m. 8 marzo 2002, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare
 - Zolfo $\leq 0,3\%$
 - Residuo carbonioso $\leq 6\%$
 - Nichel e Vanadio come somma ≤ 50 mg/kg
 - Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1MW, funzionanti a biomasse, come definite nell'allegato III al d.p.c.m. 8 marzo 2002. (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – d.P.R. 25 luglio 1991 – d.p.c.m. 8 marzo 2002)

N.B. Come specificato dal d.p.c.m. 8 marzo 2002, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l'impianto.

- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto dal d.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971, in particolare:
 - Art. 3, comma 4, «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivate dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
 - Art. 3, comma 6, «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;
 - Art. 4, comma 4, «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
 - Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
 - Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
 - Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare:
 - La data di effettuazione;
 - Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - La descrizione sintetica dell'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'A.R.P.A. – struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.
 - L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.
 - Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
 - I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
 - Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

- La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo (pertanto dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico) del materiale particellare in emissione, (ad esempio un rilevatore triboelettrico, un rilevatore ottico, ecc.) che evidenzi eventuali anomalie dei dispositivi di abbattimento/contenimento delle emissioni, lo stesso sarà considerato sostitutivo dell'analisi periodica, qualora prevista.

METODOLOGIA ANALITICA

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM); integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
 - Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze a tutti gli effetti impiegate nel ciclo tecnologico.
 - I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
 - I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - Portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
 - Temperatura di aeriforme in °C.
- N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K 101,323 kPa).
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
 - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

ALLEGATO N. 8**TRATTAMENTI TERMICI SU METALLI IN GENERE****Sommario****TRATTAMENTI TERMICI SU METALLI IN GENERE****TABELLA I****AMBITO DI APPLICAZIONE****TABELLA II****FASI LAVORATIVE****TABELLA III****MATERIE PRIME****TABELLA IV****TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE****TABELLA V****LIMITAZIONI****TABELLA VI****PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO****TABELLA VII****CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE****TABELLA VIII****SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO****TABELLA IX****NOTE****TABELLA X****PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE****CRITERI DI MANUTENZIONE****MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME****MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI****METODOLOGIA ANALITICA****TRATTAMENTI TERMICI SU METALLI IN GENERE****TABELLA I****AMBITO DI APPLICAZIONE**

Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere mediante lavorazioni di tempera, carbonitrurazione, carbonizzazione, rinvenimento ed altri cicli similari e/o assimilabili con utilizzo di materia prima maggiore di 10 kg/giorno e minore uguale a 100 kg/g (v. nota 1 TABELLA IX)

TABELLA II**FASI LAVORATIVE**

1. Riscaldamento / ricottura

- 1.1. Riscaldamento al cannello ossiacetilenico
- 1.2. Riscaldamento per induzione
- 1.3. Riscaldamento in forno
2. Nitruazione
3. Carbonitrurazione
4. Cementazione/ Carboementazione
5. Spegnimento / Rinvenimento

TABELLA III**MATERIE PRIME**

- A. Materiali metallici
- B. Oli, emulsioni ed assimilabili
- C. Gas tecnici (Azoto, Idrogeno, Anidride carbonica, Ammoniaca, ecc.)

TABELLA IV**TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE**

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI TOTALI E/O NEBBIE OLEOSE)
Fasi di provenienza	Riscaldamento / ricottura Nitruazione Carbonitrurazione Cementazione Spegnimento / rinvenimento
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / AU.SV.01 / AU.ST.02 / DC.CF.01
Limiti	10 mg/Nm ³
Note	

Tipologia dell'inquinante	I.P.A. (IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI)
Fasi di provenienza	Riscaldamento / ricottura Nitruazione Carbonitrurazione Cementazione Spegnimento / rinvenimento
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / AU.SV.01 / AU.ST.02 / DC.CF.01
Limiti	0,01 mg/Nm ³
Note	

Tipologia dell'inquinante	AMMONIACA
Fasi di provenienza	Riscaldamento / ricottura Nitruazione Carbonitrurazione Cementazione Spegnimento / rinvenimento
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII)	AU.SV.01 / AU.ST.02
Limiti	5 mg/Nm ³
Note	

TABELLA V**LIMITAZIONI**

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

TABELLA VI**PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO**

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla TABELLA V, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

1. Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto
2. Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII rispettando i requisiti impiantistici specificati

TABELLA VII**CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE**

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuate

ti, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (- Limiti - TABELLA IV - TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE).

TABELLA VIII

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 2 TABELLA IX):

SCHEDA D.MF.01

SCHEDA D.MF.02

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE

SCHEDA DC.PE.01

PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO

SCHEDA DC.CF.01

IMPIANTO A COALESCENZA - CANDELE IN FIBRA DI VETRO

SCHEDA AU.ST.02

ASSORBITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

SCHEDA AU.SV.01

ASSORBITORE AD UMIDO SCRUBBERE VENTURI

TABELLA IX

NOTE

1 Il calcolo dovrà essere eseguito in base giornaliera, sommando il quantitativo di materie prime impiegate ed escludendo i materiali metallici sui quali vengono effettuati i trattamenti termici.

2 Vedi ALLEGATO N. 32 - MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 7/2663, come modificata con d.g.r. 29 novembre 2002, n. 7/11402. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

TABELLA X

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 - art. 2 - punto 1 / d.p.c.m. del 21 luglio 1989 - art. 2 - comma 1 - punto B / d.m. del 12 luglio 1990 - art. 3 - comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50 % in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, alimentati a metano o G.P.L.;
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio;
 - Impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel d.p.c.m. 8 marzo 2002, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare
 - Zolfo $\leq 0,3\%$
 - Residuo carbonioso $\leq 6\%$
 - Nichel e Vanadio come somma ≤ 50 mg/kg
 - Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1MW, funzionanti a biomasse, come definite nell'allegato III al d.p.c.m. 8 marzo 2002. (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 8 marzo 2002)

N.B. Come specificato dal d.p.c.m. 8 marzo 2002, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l'impianto.

- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto dal d.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971, in particolare:

- Art. 3, comma 4, «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
- Art. 3, comma 6, «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;
- Art. 4, comma 4, «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

• Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
- Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare:
 - La data di effettuazione;
 - Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - La descrizione sintetica dell'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

• La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

• Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo (pertanto dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico) del materiale particellare in emissione, (ad esempio un rilevatore triboelettrico, un rilevatore ottico, ecc.) che evidenzia eventuali anomalie dei dispositivi dei abbattimento/contenimento delle emissioni, lo stesso sarà considerato sostitutivo dell'analisi periodica, qualora prevista.

METODOLOGIA ANALITICA

• Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM); integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

• Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze a tutti gli effetti impiegate nel ciclo tecnologico.

• I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

• I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
- Portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
- Temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K 101,323 kPa).

• L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

• I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

_____ • _____

ALLEGATO N. 9

FAC-SIMILE

(scrivere su carta semplice)

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
Unità Organizzativa Protezione Ambientale
e Sicurezza Industriale
via Stresa, 24
20125 MILANO (*)
Al comune di
All'ARPA di

OGGETTO: Adeguamento alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico n. ..., parte integrante la d.g.r., n., concernente disposizioni per la semplificazione del procedimento autorizzatorio di cui al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

Il sottoscritto
nato a il
residente in Comune di, Via, n.,
in qualità di legale rappresentante della Ditta
con sede legale in Comune di, Via, n.,
ed insediamento produttivo sito in Comune di,
Via, n. (tel. n.)
nel quale insiste l'impianto per la produzione di,
già autorizzato con d.g.r./decreto, n.

DICHIARA

di volersi adeguare, con riferimento al proprio impianto produttivo, alle prescrizioni contenute nello specifico allegato tecnico n., parte integrante la d.g.r., n., indicata in oggetto.

SI IMPEGNA

a rispettare le suddette prescrizioni entro 1 anno, decorrente dalla data attestante il ricevimento, da parte della Regione Lombardia, della presente dichiarazione, così come indicata sulla ricevuta di ritorno della cartolina utilizzata per la spedizione raccomandata o sulla timbratura apposta dall'ufficio del protocollo regionale, in caso di consegna a mano.

Distinti saluti.

.....
(timbro della Ditta e firma
del legale rappresentante)

(*) Denominazione ed ubicazione effettive della D.G. Qualità dell'Ambiente alla data di emanazione del presente atto, suscettibili di variazione.